

SCHEMA DI CONTRATTO

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART.70 E 71 D.LGS 36/2023 SVOLTA ATTRAVERSO PIATTAFORMA TELEMATICA INTERCENT-ER, PER LA FORNITURA SISTEMI PER GENOMICA E PATOLOGIA MOLECOLARE SUDDIVISA IN QUATTRO LOTTI -ESTRAZIONE ACIDI NUCLEICI AD ALTA MEDIA/BASSA PRODUTTIVITÀ, CONTROLLO QUALITÀ E PREPARAZIONE LIBRERIE- OCCORRENTI ALLA AOU DI MODENA, CON POSSIBILITÀ DI ADESIONE DELLE AZIENDE ADERENTI ALL'AREA VASTA EMILIA NORD DELLA DURATA DI ANNI 5 (CINQUE) CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO BIENNALE - CUI F02241740360202600023

PREMESSO:

- che con determinazione dirigenziale n. 1293 del 26.08.2026 si disponeva l'avvio del procedimento della procedura aperta ai sensi dell'art.70 e 71 d.lgs. 36/2023 svolta attraverso piattaforma telematica Intercent-ER, per la fornitura Sistemi per Genomica e Patologia Molecolare suddivisa in quattro lotti -estrazione acidi nucleici ad alta media/bassa produttività, controllo qualità e preparazione librerie- occorrenti alla AOU di Modena, con possibilità di adesione delle Aziende aderenti all'Area Vasta Emilia Nord della durata di anni 5 (cinque) con possibilità di rinnovo biennale - CUI F02241740360202600023
- che con la determinazione sopra citata si stabiliva di procedere all'affidamento mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo;
- che con determinazione dirigenziale n., in data .../.../....., si prendeva atto dell'esito della gara, aggiudicando l'appalto del servizio alla.....";
- ai sensi dell'art. 90 del Codice, la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva è stata inviata a tutti i soggetti ivi indicati, in data
- che sono decorsi trentadue giorni (termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 36/2023) dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione avvenuta in data/...../....., come da documentazione agli atti;

ovvero

- che il "termine dilatorio" di cui all'art. 18 co. 3 del D.Lgs. 36/2023 non si applica al presente contratto in quanto, a seguito della pubblicazione del bando, sono state presentate n. .. offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni;
- la ditta ditte aggiudicataria ha presentato tutta la documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto;
- la ditta ditte ha prestato garanzia definitiva a garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, come più oltre precisato;
- che le Parti danno atto che a carico dell'Appaltatore e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 ss.mm.ii. non sussistono cause di decadenza, di sospensione e di divieto previste dall'art. 67 del predetto Decreto Legislativo, né sono emersi tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi di cui agli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del sopra citato decreto, come da informazione/comunicazione prefettizia in data/...../..... rilasciata dalla Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA) con prot. n....., posta agli atti.

oppure

ai sensi dell'art. 92, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 159/2011 ss.mm.ii., si procede in assenza dell'informazione antimafia riferita all'Appaltatore, essendo decorsi trenta giorni dalla ricezione della richiesta prot. n. inviata mediante il sistema informatico della Banca Dati Nazionale Antimafia in data/...../2024.

Il presente contratto, ai sensi dell'art. 92, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 159/2011 ss.mm.ii., è sottoposto a condizione risolutiva, qualora pervenisse all'Amministrazione informazione prefettizia interdittiva riferita

all'Appaltatore.

- che l'appalto è finanziato dal bilancio dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena;

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena (in seguito anche indicata come AOU, Azienda Contraente o Stazione Appaltante) sede legale in Via del Pozzo, 71, 41124 Modena, codice fiscale e partita IVA 02241740360 qui rappresentata dal Direttore del Servizio Unico Acquisti e Logistica, Dott. nato a il, legittimato alla stipula del presente atto ai sensi della determina n.in esecuzione a quanto sopra,

APPALTA

alla società ".....", con sede legale in, Codice Fiscale e Partita IVA:....., come sopra rappresentata, di seguito per brevità denominata "Appaltatore",

fornitura Sistemi per Genomica e Patologia Molecolare suddivisa in quattro lotti -estrazione acidi nucleici ad alta media/bassa produttività, controllo qualità e preparazione librerie- occorrenti alla AOU di Modena, con possibilità di adesione delle Aziende aderenti all'Area Vasta Emilia Nord per la durata di anni 5 (cinque), dal al, con possibilità di rinnovo del contratto per ulteriore 2 (due) anni, ed eventuale proroga ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D.Lgs. 36/2023, fatta salva la possibilità di ricorrere alle condizioni ivi previste a ulteriore proroga (c.11 art. 120 D.Lgs. 36/2023)per il tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura di affidamento.

Articolo 1

Valore delle premesse e degli atti richiamati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto l'Offerta Tecnica dell'Impresa, l'Offerta Economica dell'Impresa, il Bando, il Disciplinare di Gara con i relativi allegati, il Capitolato Speciale d'Appalto con i relativi allegati, ancorché materialmente non allegati allo stesso.

Articolo 2

Definizioni

1. Nell'ambito del contratto si intende per:
 - **Offerta Tecnica:** l'insieme di documenti, contenenti la proposta tecnico organizzativa presentata in sede di gara dall'Impresa, secondo l'articolazione descritta nel disciplinare di gara, richiamata nel presente contratto e parte integrante e sostanziale del medesimo, ancorché non fisicamente allegata.
 - **Offerta Economica:** il documento contenente la proposta economica formulata in sede di gara dall'Impresa, richiamata nel presente contratto e parte integrante e sostanziale del medesimo ancorché non fisicamente allegata.
 - **Documentazione di gara:** il disciplinare di gara e relativi allegati tutti che, ancorché non fisicamente acclusi al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, unitamente al Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati.
2. Le espressioni riportate nei documenti richiamati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei documenti stessi, tranne il caso in cui le singole clausole del contratto dispongano diversamente.

Articolo 3

Oggetto

1. Il presente contratto disciplina la fornitura Sistemi per Genomica e Patologia Molecolare suddivisa in quattro lotti -estrazione acidi nucleici ad alta media/bassa produttività, controllo qualità e preparazione librerie- occorrenti alla AOU di Modena, con possibilità di adesione delle Aziende aderenti all'Area Vasta Emilia Nord della durata di anni 5 (cinque) con possibilità di rinnovo biennale - CUI F02241740360202600023CIG quadro, per un corrispettivo complessivo previsto – per il periodo di anni 3 decorrenti dal 1° giorno del mese successivo alla data di collaudo delle TS con esito positivo pari a €....., oltre a oneri IVA. Come stabilito nel disciplinare di gara, gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a € 5.600,00. L'Appaltatore ha dichiarato inoltre, come da offerta economica sopracitata, che i propri costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 91, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii. sono pari a €..... (euro/.....) e che i propri costi della manodopera riferiti all'affidamento in oggetto, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023, sono pari a €..... (euro/.....).
2. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008, gli oneri della sicurezza derivanti dai rischi da interferenze sono stati valutati pari a € 0,00, non essendo stati ravvisati rischi da interferenza; di cui all'art. 26 comma 3 del D.lgs. 81/08, e non sussiste l'obbligo di predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenze (DUVRI).
3. Con il presente atto l'Impresa si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Azienda contraente ad eseguire il servizio appaltato – con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui alla propria Offerta Tecnica ed all'Offerta Economica, al Capitolato speciale, al Disciplinare e alla restante documentazione di gara e all'atto di aggiudicazione definitiva, nonché a prestare le forniture e i servizi connessi, nella misura richiesta.
4. In particolare, formano oggetto del contratto le sottonotate prestazioni meglio specificate nella Documentazione di gara e nell'Offerta Tecnica dell'Impresa.
5. Le caratteristiche tecniche delle prestazioni contrattuali sono quelle riportate nell'Offerta Tecnica dell'Impresa, parte integrante del presente contratto anche se non fisicamente allegata.

Articolo 4

Durata del contratto

1. La durata dell'appalto è di cinque anni a partire dal 1° giorno del mese successivo alla data di collaudo delle TS con esito positivo.
2. In caso di risultati positivi dell'appalto, sotto il duplice profilo della buona qualità delle prestazioni e dell'economicità della gestione, l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena si riserva la facoltà di rinnovare, alle medesime condizioni economiche e tecniche previste per l'ultimo anno di contratto, la fornitura alla ditta aggiudicataria, per ulteriore anni 2 (due), anche rinnovabili di anno in anno.
3. In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti per l'ultimo anno previsto in contratto.

Articolo 5

Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico dell'Impresa , intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'art. 3, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del contratto, nonché ad ogni

attività che si rendesse necessaria per la prestazione delle stesse, anche se materialmente non menzionata, o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi alle spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. L'Impresa garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, nei Documenti di Gara e nell'Offerta Tecnica presentata.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei Documenti di gara e nella Offerta Tecnica dell'Impresa. In ogni caso, l'Impresa si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero divenire obbligatorie successivamente alla stipula del contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, qualora emanate antecedentemente alla data fissata per la presentazione delle offerte anche nel caso in cui dovessero produrre effetti obbligatori successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre e l'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Azienda, assumendosene la medesima Impresa ogni relativa alea.
5. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda contraente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti. Le attività contrattuali così come specificate nei documenti di gara, nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'Offerta Tecnica dell'Impresa dovranno essere eseguite senza interferire con le normali attività istituzionali. L'Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire tutte prestazioni ricomprese nel presente contratto salvaguardando le esigenze dell'Azienda, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività lavorative in atto, secondo le specificazioni del Capitolato Speciale d'Appalto.
6. L'Impresa si obbliga ad assicurare all'Azienda, per il tramite del Direttore dell'esecuzione del Contratto, anche attraverso il personale all'uopo incaricato dallo stesso, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 6

Obbligazioni generali dell'Impresa aggiudicataria

1. L'Impresa si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del contratto:
 - nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Azienda;
 - a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.
 - a fornire il nominativo di un referente con relativo recapito telefonico al quale rivolgersi per qualsiasi tipo di necessità/comunicazione;

Articolo 7

Obbligazioni specifiche dell'Impresa aggiudicataria

L'Impresa, utilizzando la propria organizzazione tecnica ed amministrativa e le proprie risorse, si obbliga a dare esecuzione alla propria Offerta Tecnica, nonché agli obblighi previsti dal Capitolato speciale di gara, che qui si intendono integralmente richiamati.

Articolo 8

Modalità e termini di esecuzione degli obblighi contrattuali

1. Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nella documentazione di gara (in particolare, Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati) e nell'offerta tecnica presentata dall'Impresa in sede di gara.
2. Le comunicazioni relative ad ogni contestazione interrompono i termini di pagamento delle prestazioni contrattualizzate sino alla risoluzione della irregolarità contestata.

Articolo 9

Direttore dell'Esecuzione del Contratto

1. A mente e termini dell'art. 114 del D.lgs. n.36/20123, l'esecuzione del presente contratto è diretta dal Responsabile Unico di Progetto che controlla i livelli di qualità delle prestazioni avvalendosi del direttore dell'esecuzione del contratto cui spetta la vigilanza sulla corretta esecuzione delle prestazioni e la connessa responsabilità della relativa gestione in uno con il relativo coordinamento dell'esecuzione.
2. Il Direttore dell'esecuzione per l'effettuazione del servizio oggetto del presente contratto è.....;
3. In particolare, spettano al Direttore dell'esecuzione del Contratto le seguenti funzioni:
 - provvedere al coordinamento ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
 - vigilare sulla corretta esecuzione del contratto, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità a quanto previsto dalle condizioni contrattuali;
 - segnalare al RUP eventuali inadempimenti dell'Impresa per l'applicazione delle penali previste.
4. Il Direttore dell'esecuzione del Contratto individuerà, in caso di assenza e/o impedimento temporaneo, un proprio delegato.

Art. 10

Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti all'Impresa dall'Azienda, sono indicati nell'Offerta Economica, e più precisamente: € IVA esclusa.
2. Il corrispettivo contrattuale s'intende riferito alle prestazioni effettivamente erogate così come definite nel CSA.
3. Il corrispettivo mensilmente dovuto alla ditta aggiudicataria sarà corrisposto, ai sensi dell'art. del CSA, sulla base delle fatture emesse.
4. I predetti corrispettivi sono comprensivi di tutti gli oneri, nessuno escluso, relativi al presente appalto, con le modalità e nei termini di cui al presente contratto ed a tutti gli atti, nel medesimo richiamati.
5. I medesimi corrispettivi sono dovuti unicamente all'Impresa e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori di servizi non potranno vantare alcun diritto nei confronti dell'Azienda. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
6. I corrispettivi di canoni di noleggio e canoni di manutenzione delle tecnologie Sanitarie saranno corrisposti separatamente con cadenza trimestrale posticipata.
7. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Impresa di ogni relativo rischio e/o alea.

8. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati

Art. 11

Documento elettronico

Nell'ambito del percorso di dematerializzazione dei processi di acquisto e logistica, in Regione Emilia-Romagna, tramite l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER, mette a disposizione la piattaforma Noti-ER, che consente lo scambio strutturato e sicuro di Ordini, Documenti di Trasporto Fatture in formato elettronico tra le Pubbliche Amministrazioni e gli Operatori Economici, in conformità alle specifiche europee PEPPOL.

L'adozione del DDT elettronico rappresenta un elemento strategico per l'efficientamento dell'intero ciclo passivo, consentendo una gestione più rapida, trasparente e automatizzata dei flussi Ordine-DDT-Fattura, con benefici concreti sia per le Amministrazioni sia per i fornitori, in termini di riduzione delle attività manuali, diminuzione degli errori e accelerazione dei tempi di liquidazione. Affinché tali benefici possano essere pienamente realizzati, il DDT elettronico – oltre a essere formalmente conforme alle direttive di riferimento – deve riportare in modo corretto e completo tutte le informazioni necessarie alla riconciliazione automatica dei dati. In particolare, si richiede ai fornitori di prestare specifica attenzione alla corretta valorizzazione dei seguenti elementi:

- tripletta “Numero Ordine” – “Data Ordine” – “EndPointID” del cliente;
- codice articolo dell'operatore economico;
- codice AIC;
- codice UDI-PI per i dispositivi medici;
- numero della riga d'ordine;
- lotto, seriale e data di scadenza, ove applicabili.

Analoga attenzione è richiesta nella fattura elettronica, nella quale dovrà essere indicato il numero identificativo esatto del DDT elettronico, correttamente referenziato nella riga di fattura. Tale correttezza consente al processo informatizzato del ciclo passivo di operare in modo pienamente automatizzato, con un ulteriore risparmio di tempo nelle attività di registrazione e una conseguente riduzione dei tempi di pagamento. Si ricorda che, per i fornitori che sottoscrivono contratti con le Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna, l'emissione del DDT elettronico e il suo invio tramite un Access Point PEPPOL certificato costituiscono un obbligo contrattuale, necessario per accompagnare la consegna della merce. Una corretta e puntuale compilazione del DDT elettronico consente di velocizzare in modo significativo il processo di contabilizzazione, liquidazione e pagamento delle fatture. Per tale motivo, tutti i fornitori devono attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite e devono attivarsi quanto prima per l'emissione corretta del DDT elettronico. È stato inoltre attivato un indirizzo di posta elettronica dedicato: info_ddtelettronici@aou.mo.it al quale è possibile rivolgere eventuali richieste di chiarimento o supporto.

Art. 12

Fatturazione, pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

1. La fatturazione dei corrispettivi di cui al precedente articolo ha luogo secondo le specifiche prescrizioni contenute negli artt. 19 e 24 del CSA.
2. La liquidazione e successivo pagamento delle fatture elettroniche all'Impresa avverrà a seguito dell'attestazione del regolare adempimento degli obblighi contrattuali effettuata dal DEC, attestanti la esatta osservanza di tutti gli obblighi contrattuali compresi nell'appalto. La liquidazione e successivo pagamento delle fatture avverrà, inoltre, ad avvenuta acquisizione del DURC per la verifica della persistenza della regolarità contributiva dell'Impresa.
3. L'importo delle predette fatture verrà corrisposto entro i termini previsti dalla vigente normativa in materia (D.lgs. n.231/2002 e s.i.m.) e bonificato, a mente e termini dell'art. 3, comma 1 della legge 13 agosto

2010, n. 136. L'Impresa assume in questa sede espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge ed ai sensi del CSA, l'Impresa utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative al contratto in oggetto, ad eccezione di quanto disposto dal comma 3 dello stesso articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n 136, il conto corrente, indicato nella dichiarazione presentata dalla ditta in sede di gara e allegata al presente contratto. L'Impresa evidenzia che le persone delegate ad operare su tale conto sono indicate nella dichiarazione sostitutiva in materia di "tracciabilità dei flussi finanziari", presentata dalla ditta, allegata al presente contratto.
5. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul detto conto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
6. Anche le transazioni tra Impresa ed eventuali subappaltatori e subcontraenti dovranno avvenire utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, da comunicarsi preventivamente all'Azienda contraente. Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto devono essere registrati sui conti correnti dedicati, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della L. n. 136/2010. Tale previsione deve essere espressamente inserita, a pena di nullità, nei contratti tra Impresa ed eventuali propri subappaltatori e subcontraenti.
7. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice CIG DERIVATO e, ove previsto il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante.
8. L'Impresa, se ha notizia dell'inadempimento da parte dei propri eventuali subappaltatori o subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Azienda contraente e la prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. Analogo obbligo deve essere inserito per i subappaltatori e per i subcontraenti nei contratti da questi stipulati con l'Impresa.
9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Impresa potrà sospendere le prestazioni previste nel contratto a pena di risoluzione.

Art. 13

Garanzia definitiva

1. L'Impresa, come già evidenziato nelle premesse, a mente e termini di quanto stabilito dall'art. 117 del d.lgs. n. 36/2023, nonché come già evidenziato nelle premesse, ha costituito una garanzia definitiva (polizza n. rilasciata il da) di €, pari al ...% dell'importo contrattuale complessivo commisurato sull'intera durata dell'appalto.
2. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Impresa anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda ha diritto di rivalersi sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
3. La garanzia opera per tutta la durata del contratto, e, comunque, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Stazione Appaltante, per quanto di ragione, verso l'Impresa, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (giorni) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Stazione Appaltante.

Articolo 14

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. L'Impresa assume in proprio ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose che derivino da fatti ascrivibili all'Impresa stessa o ai suoi dipendenti o collaboratori, causati dai beni oggetto del presente contratto ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essa riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. L'Impresa deve essere in possesso di adeguata polizza assicurativa, per l'intera durata del contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile della medesima, in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente contratto. Detta polizza tiene indenne l'Azienda appaltante, ivi compresi suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno l'Impresa possa arrecare all'Azienda appaltante, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi o a cose di terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui all'Appalto, compresi eventuali danni derivanti dalla circolazione dei propri automezzi, nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, e degli obblighi previsti in materia di conservazione sostitutiva dei documenti informatici, con massimale non inferiore al valore del contratto e con validità non inferiore alla durata del contratto.
3. L'Impresa dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di una polizza assicurativa RCT/RCO n., con espressa rinuncia ad azione di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante ed in vigore per tutta la durata del presente contratto, sue eventuali proroghe o rinnovi, con i seguenti massimali: Valevole per l'intera durata del contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile della medesima Impresa in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al contratto. In particolare detta polizza tiene indenne la Stazione Appaltante, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l'Impresa possa arrecare nell'esecuzione di tutte le attività di cui al contratto. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la Stazione Appaltante, pertanto, qualora l'Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il presente contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 15

Penali e sanzioni per eventuali inadempimenti – fornitura di prodotti difformi

1. La fornitura oggetto del presente CSA sarà monitorata per tutta la sua durata
2. La Ditta Aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all'applicazione di penali direttamente conseguenti a comportamenti difformi rispetto agli obblighi contrattuali. L'importo delle penali non può superare il limite del 10% dell'importo di ciascun contratto, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

A mero titolo esemplificativo indichiamo di seguito l'ammontare delle penali dei contratti Aziendali riferiti al lotto per una penale pari all'1 per mille del singolo valore contrattuale, da applicare per ogni giorno di ritardo:

Azienda Sanitaria	Ipotesi Valore contrattuale suddiviso per Azienda (I.V.A. esente)	Penale pari all'1‰
-------------------	---	--------------------

AOU Modena	4.000.000,00	4000,00 €
------------	--------------	-----------

- Ipotesi di ritardi:
 - Nell'invio della documentazione richiesta per la stipula del contratto utilizzando le somme della garanzia provvisoria: verrà applicata una penale dello 0,5‰/giorno di ritardo successivo ai 15 gg. previsti;
 - nella consegna delle TS in tempi superiori a quelli indicati nel cronoprogramma concordato con l'Azienda Sanitaria, nei limiti e nei termini di cui all'art. 11 del CSA verrà applicata una penale dello 0,5‰/giorno;
 - nella installazione, messa in funzione e collaudo delle TS in tempi superiori a quelli indicati nel cronoprogramma concordato con l'Azienda Sanitaria, nei limiti e nei termini di cui agli artt. 11 e 12 del CSA verrà applicata una penale dello 0,5‰/giorno;
 - nella consegna di kit monouso sterile, farmaci, soluzione fisiologica, anticoagulante, set ago e materiale di consumo e accessori e materiale di consumo, nel caso in cui il ritardo comporti interruzioni dell'attività (art.17) o nel caso di consegne superiori a 10 gg. lavorativi (consegna standard) verrà applicata una penale dello 0,5‰/giorno;
 - nell'invio della documentazione richiesta dalla stazione appaltante, se funzionale alla corretta esecuzione del contratto: 0,5‰/giorno dal superamento dei termini indicati per la ricezione.
- . Altre ipotesi in cui ciascuna Azienda si riserva la facoltà di applicare una penale variabile dallo 0,5 per mille all'1,5 per mille del singolo valore contrattuale (di ciascun lotto) di ciascuna Azienda:
- carenze documentali o di qualsiasi altra natura che abbiano portato ad un collaudo positivo con riserva. La penale definita nell'ammontare come sopra si applica per ogni settimana di ritardo, fino ad avvenuta comunicazione di risoluzione delle non conformità: 1,5‰;
- mancanza di corsi di formazione supplementari o mancanza di affiancamento di personale tecnico esperto come previsto all'art. 13 del presente CSA. La penale definita nell'ammontare come sopra si applica ogni corso non sostenuto o ritenuto non idoneo: 0,5‰ per ogni giorno di ritardo dalla data definita per la formazione in accordo con la stazione appaltante fino al giorno antecedente quello di effettivo svolgimento della formazione;
- non rispondenza all'attività di manutenzione con quanto richiesto all' art.17. In particolare, la penale definita nell'ammontare come sopra si applica:
 - per ogni ora di ritardo (o frazione) eccedente il tempo massimo di intervento rispetto a quanto dichiarato nel progetto offerto che potrà comunque essere migliorativo rispetto a quanto riportato nell'art.18 verrà applicata una penale dello 0,5‰ /ora;
 - per ogni giorno di ritardo (o frazione) eccedente il tempo massimo di fermo macchina rispetto a quanto dichiarato nel progetto offerto che potrà comunque essere migliorativo rispetto a quanto riportato nell'art.17 o per mancata fornitura dello strumento di back up, verrà applicata una penale del 1,5‰/giorno;
 - per ogni segnalazione di mancato invio di "ALERT" o richiami effettuati in modalità differente da quanto riportato all'art 18 verrà applicata una penale dello 0,5‰ per ogni segnalazione;
 - per ogni segnalazione di mancato invio del programma delle manutenzioni preventive e dei rapporti di lavoro, intendendo anche le verifiche di sicurezza eseguite non conformi all'art. 17 verrà applicata una penale dello 0,5‰ per ogni segnalazione.
- per ogni giorno di ritardo, nella consegna dei prodotti e del materiale di consumo oggetto della fornitura, nel caso in cui il ritardo comporti interruzioni dell'attività e comunque oltre il 10° giorno lavorativo dall'invio dell'ordine: 0,3‰ per ogni giorno di ritardo festività comprese;
- per ogni giorno di ritardo nella consegna di prodotti e del materiale di consumo qualora richiesti ed accettati con urgenza nel caso in cui il ritardo comporti interruzioni dell'attività: 1‰;
- In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti qualitativi prescritti, o, qualora i prodotti fossero scaduti o prossimi alla scadenza, saranno respinti al fornitore e verrà applicata una penale per ogni giorno di ritardo successivo al 4° giorno come disciplinato nell'art. 20 del presente CSA: 1‰;
- per ogni giorno di ritardo nella consegna parziale o frazionata dei prodotti e del materiale di consumo oggetto della fornitura nel caso in cui il ritardo comporti interruzioni dell'attività e comunque oltre il 5°

giorno lavorativo dalla contestazione dell'ordine parziale: 1‰ per ogni giorno di ritardo festività comprese;

- per ogni giorno di ritardo per mancata comunicazione di indisponibilità temporanea di uno o più prodotti: 0,5‰ per ogni giorno di ritardo;
 - per ogni giorno di ritardo dalla eventuale comunicazione di inadempienza per difformità tecniche rispetto all'offerta a seguito delle rilevazioni periodiche del DEC come descritte nell'art. 10 del presente CSA.
3. Oltre all'applicazione delle penali, qualora la frequenza e/o la tipologia delle non conformità lo rendesse necessario, ciascuna Azienda Sanitaria si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto come previsto all'art. 4 "Risoluzione del contratto", del Capitolato Speciale Amministrativo, allegato al CSA.
 4. Si precisa che la disciplina delle penali di cui al presente articolo fa riferimento, per il calcolo dell'ammontare delle penali stesse, all'importo contrattuale di ogni singola Azienda Sanitaria dell'AVEN.
 5. Le penali potranno essere applicate singolarmente o cumulativamente laddove se ne dovessero riscontrare le condizioni in riferimento a quanto sopra scritto. L'importo delle penali, per tutte le ipotesi sopra previste, non può, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento, superare il limite del 10% dell'importo di ciascun contratto. La Ditta Aggiudicataria prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di ciascuna Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
 6. Le Aziende si riservano la facoltà di stornare dalle fatture periodiche le quote derivanti dalle eventuali penali applicate.

Articolo 16

Risoluzione

1. L'AOU di Modena avrà la facoltà di risolvere "ipso facto et jure" il contratto stipulato, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo A/R o PEC, nelle ipotesi previste dall'art. 122 del Codice e in particolare nelle fattispecie di cui all'art.4 del Capitolato Speciale Amministrativo, allegato al CSA.
2. Ai sensi e per gli effetti del comma 3 del citato art. 122, in caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Impresa tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni (a mero titolo esemplificativo: frode, di grave negligenza, grave inadempimento nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; nel caso di reiterato inadempimento; esito negativo dei controlli e delle verifiche sugli aspetti qualitativi e funzionali del prodotto effettuati nel corso dell'esecuzione contrattuale), Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del periodo precedente avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore. Si applica altresì la previsione di cui al comma 4 dell'art.122 del d.lgs. n.36/2023.
3. Ai sensi e per gli effetti del comma 9-bis dell'art.3 della legge n. 136/2010, aggiunto dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito nella legge 17 dicembre 2010, n.217, costituisce, altresì, causa di risoluzione del contratto il caso in cui l'affidatario (o il subappaltatore in caso di subappalto) o ogni altro subcontraente effettui una o più delle transazioni indicate nell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 senza avvalersi dello strumento del bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato.
4. Trova applicazione il comma 5 dell'art. 122 del d.lgs. n.36/2023.
5. In tutti i casi di risoluzione di cui ai commi precedenti, la Stazione Appaltante ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Impresa per il risarcimento del danno.
6. In caso di risoluzione determinata ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 122 del d.lgs. n.36/2023, l'onere da porre a carico dell'Impresa sarà determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per

affidare ad altra Impresa la fornitura oggetto del presente contratto ove l'Azienda non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 124, comma 1, del d.lgs. n.36/2023.

Articolo 17

Recesso

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023, l'Azienda ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 90 giorni solari, da comunicarsi all'Impresa a mezzo pec, nei casi di seguito indicati a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a. mutamenti di carattere organizzativo;
 - b. sopravvenute nuove esigenze connesse al fabbisogno dei beni oggetto della fornitura di cui al presente contratto da parte del Servizio di destinazione dei medesimi;
 - c. attivazione di convenzione Consip/Intercent-ER avente ad oggetto i medesimi beni oggetto della fornitura di cui al presente contratto a prezzi più favorevoli qualora l'Impresa non acconsenta ad una modifica delle quotazioni di cui alla propria offerta economica al fine di allinearle a quelle della convenzione quadro;
 - d. per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- oltre a quanto riportato nell'art.27 del Capitolato Speciale d'Appalto.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Azienda.
3. In caso di recesso da parte dell'Azienda, l'Impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

Articolo 18

Subappalto

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende/intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto della fornitura di cui al presente contratto.

Articolo 19

Divieto di cessione del contratto

1. E' fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto. Sono fatte salve le disposizioni previste dall'art. 120, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023 e s.i.m. in materia di cessione del credito.
2. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Articolo 20

Riservatezza

1. L'Impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature e di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto. L'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti di questi ultimi, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
5. L'Impresa potrà menzionare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Impresa stessa a gare e appalti.
6. L'Impresa si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali. Qualunque violazione in merito comporterà la risoluzione del contratto e la denuncia alle competenti autorità.

Articolo 21

Disposizioni in ordine alla sicurezza del lavoro

1. L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Impresa si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'Impresa contraente ha quantificato i costi relativi alla sicurezza del lavoro pari allo rispetto all'importo complessivo del contratto.
3. La stazione appaltante stima il costo relativo alla sicurezza del lavoro per l'eliminazione o riduzione dei rischi interferenti in € zero.
4. L'Appaltatore si impegna ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela dei lavoratori.

Articolo 22

Codice di comportamento

1. Il presente contratto, ai sensi del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, si intenderà risolto in caso di violazione degli obblighi di cui al Codice di Comportamento da parte del Rappresentante Legale dell'Impresa o dei suoi collaboratori, nonché per violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, pubblicato sul sito stazione appaltante ai link <https://www.aou.mo.it/trasparenza> e <https://www.aou.mo.it/codicedicomportamento>.

Articolo 23

Foro competente

1. Relativamente alla procedura di gara è territorialmente competente il Tar Emilia Romagna, sezione di Bologna, mentre in caso di controversie legali inerenti all'esecuzione del contratto è competente il foro dell'Azienda Contraente.

Articolo 25

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, imposta di bollo, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all'Azienda per legge. L'Azienda comunica al Fornitore le modalità di pagamento dell'imposta di bollo.
2. L'Impresa dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Azienda verserà direttamente all'Erario ai sensi e per gli effetti della legge 190/2014, art. 1, comma 629, lett. B, in materia di scissione dei pagamenti (c.d. regime di Split Payment).
3. Al presente contratto, in caso d'uso, dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del "Fornitore".

Art. 26

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto è regolata, in via graduata:
 - a. dalle clausole del presente atto e dagli atti richiamati quali parti integranti del presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Impresa relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b. dalle norme in materia di Contabilità dello Stato e della disciplina settoriale degli appalti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50);
 - c. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi in vigore o che entreranno in vigore successivamente.

Articolo 27

Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme le medesime clausole e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto in formato elettronico, inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte dell'Azienda non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti, che la medesima si riserva comunque di far valere nei limiti delle prescrizioni riportate nel presente atto.
3. Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

L'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara

altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

Firma apposta digitalmente da

Amministratore Delegato

Di tutto quanto esposto sopra le parti ne dichiarano il contenuto conforme alle loro volontà, lo approvano e lo sottoscrivono digitalmente.

Data

Firma apposta digitalmente da Direttore f.f. del Servizio Unico Acquisti Logistica dell'AOU di Modena Dott. Eugenio Farina	Firma apposta digitalmente da: Amministratore Delegato dell'Impresa Dott.
--	--